

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. [redacted] 120 SENT.  
N. [redacted] 120 ARON.  
N. [redacted] 15 R.G.A.C.  
N. [redacted] [redacted]

Il Giudice di Pace Avv. [redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ESENTE DA DIRITTI  
E REGISTRAZIONE

Nella causa civile iscritta al n. [redacted] 2/19 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019  
avente ad oggetto: accertamento negativo.

TRA

[redacted], rappresentato e difeso dagli avv. ti [redacted]  
[redacted] in virtù di mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato nello  
studio degli stessi in [redacted]

ATTORE

CONTRO

SKI ITALIA SRL, in persona del Legale rappresentante pro-tempore

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI: Come da note PEC del 16 luglio 2020 Ore 8:30 dell'attore

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'istante assumeva di aver un contratto per abbonamento a servizi televisivi forniti dalla Ski Italia srl che inoltrava disdetta dal contratto e che la convenuta manteneva in essere il servizio addebitandone i costi ed emettendo fattura di euro 93,56, che a nulla servivano contatti e reclami con operatori del call center che veniva esperito tentativo di conciliazione presso l'Organo di mediazione competente e concludeva come in atti. La convenuta veniva dichiarata contumace.

La causa avente natura documentale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione all'udienza del 26-05-2020 e, rinviata d'ufficio ex D.L. all'udienza del 21-07-2020.

Alla suddetta udienza, pervenutasi a seguito di decreto del 26-06-2020, depositato in Cancelleria in pari data, emesso ai sensi del D.L. n. 18/2020, nonché del protocollo per lo svolgimento delle udienze alla luce delle Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da

*ler 9 ent*

*ler 9 ent*


COVID  
dell'O  
con r  
depos  
confor  
La dor  
concili  
Dalla  
provat  
In te  
l'ader  
scader  
contro  
dell'al  
l'inade  
suffici  
debito  
2387/:

idente  
/2020,  
ioni e  
one di  
itivo di  
risulta  
per  
nine di  
della  
tintivo  
to non  
e sarà  
lta sul  
lass. n.

Ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs 6-09-2005 n. 206 – Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta...-. Quindi, in caso di attivazione di servizi non richiesti all'utente non può essere richiesta alcuna spesa o prestazione.

La conseguenza dell'enunciata norma è che l'adempimento posto in essere dal consumatore va qualificato come pagamento di indebito. Pertanto le doglianze lamentate dall'attore risultano fondate e lo stesso ha diritto ad un indennizzo sia per le somme indebitamente richieste dalla convenuta sia per la mancata risposta ai reclami.

Qu  
dir  
coi  
pe  
ra  
za  
zo



La \_\_\_\_\_ e,  
qu \_\_\_\_\_

L'importo di euro 500,00 richiesto dall'attore a titolo di indennizzo e/o risarcimento danni appare congruo. L'attore ha diritto anche allo storno della fattura di euro 93,56=.

Va riconosciuto il compenso per l'attività di assistenza prestata nella fase di conciliazione ex art. 20 D.M. 55/2014. Le spese seguono la soccombenza liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando ogni altra istanza disattesa e assorbita, così provvede:

1) Accoglie la domanda;

2) Per l'effetto condanna Ski Italia srl in persona del Legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 500,00 a titolo di indennizzo e/o risarcimento danni, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;

3) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle competenze di giudizio che liquida in euro 50,00 per spese ed euro 650,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CAP come per legge, con attribuzione agli avv.ti \_\_\_\_\_ che si sono dichiarati antistatari al 50% cadauno.

\_\_\_\_\_, 21-07-2020

Il Giudice di Pace

Avv. \_\_\_\_\_

Depositato in Cancelleria

- 3 AGO 2020

A Cancelleria  
Funzioni Giudiziarie